DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI CIECHI CIVILI

Art. 21

Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili

I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili - salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo - sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, alla Amministrazione civile dell'interno. Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, e' considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato. Salva la progressione in carica del, personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione. Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili puo' chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti. Il personale che non intende avvalersi della facolta' di cui al precedente comma sara' inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi. Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili e' trasferito, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, e' aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito alla Unione stessa.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Estremi	Legge 27 maggio 1970, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-ai-ciechi-civili/art-21-trasferimento-del-personale-dell-opera-nazionale-ciechi-civili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it